

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare l'art.4;

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante le "procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTO in particolare l'art. 8, comma 7, dell'OM n. 60/2020 ai sensi del quale "l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

VISTO altresì l'art. 8 comma 8 della medesima ordinanza secondo cui "all'esito dei controlli di cuial comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato."

VISTI i decreti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Verona, emessi a seguito dei controllidi cui all'art. 8 comma 7 e ss. dell'O.M. n. 60/2020 sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, con i quali è stata attestata la verifica dei punteggi relativi agli aspiranti che hanno conseguito nel corso dell'annoscolastico 2020/21 una supplenza, confermandoli o rettificandoli.

ACCERTATA la correttezza dei punteggi così come rideterminati e/o confermati dalle istituzioni scolastiche;

ESAMINATE altresì le proposte di esclusione pervenute dalle Istituzioni scolastiche per i candidati per i quali è stata accertata l'assenza dei titoli di accesso richiesti dalle tabelle allegate all'O.M. 60/2020;

VISTI i consequenziali decreti di esclusione emessi da quest'Ufficio sulla base delle proposte ricevute;

VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni per la "costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in





Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni. Agazzi";

DISPONE

Art. 1) sono pubblicate in data odierna sul sito di quest'Ufficio (https://www.istruzioneverona.it) le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Verona – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022.

Per effetto delle norme sulla privacy le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione *Istanze on Line*.

- Art. 2) la pubblicazione, in data 10 agosto 2021, all'albo delle Istituzioni Scolastiche, delle Graduatorie d'istituto definitive della provincia di Verona posto comune e sostegno del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per l'a. s. 2021/2022.

 I dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Verona vorranno pubblicare, con atto proprio, le graduatorie d'istituto di I, II e III fascia per quanto di rispettiva competenza.
- Art. 3) ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 60/2020 e dell'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, "gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie";
- Art. 4) ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'O.M n. 60/2020 "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10.





L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Per il Dirigente t.a. Dott. Sebastian Amelio

Il Dirigente Carlo Alberto Formaggio

Ref. AC/amc/vt/mt/jcl